



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Piero Angela”

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I° grado
Via Vittorio Emanuele, n. 200 - 12042 BRA (Cuneo)
Tel./Fax 0172/412438 C.F. 90054270047

E-mail-PEC: cnic86400t@pec.istruzione.it e-mail-PEO: cnic86400t@istruzione.it

Codice Univoco di fatturazione: UFMJ00 codice Ente Ipa: icbu

Prot. e data n. vedere file di segnatuta

*Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente
Atti*

DECISIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 47/2026

Ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.».

Oggetto: Decisione a contrarre per rinnovo contratto assistenza fotocopiatore ufficio di segreteria plesso Primaria Levi per a.s. 2026 dalla ditta Bi. Emme Ufficio srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 190,00 (IVA esclusa al 22%)

CIG.	BB173BA6FE
Cup	Na
Attività/Progetto	Piano Destinazioni A01 1- Funzionamento Generale
Descrizione fornitura/servizio	Contratto rinnovo assistenza fotocopiatore ufficio di segreteria a.s. 2026
Responsabile Unico Del Progetto	Dirigente Scolastico – Dott.ssa Ilaria Giavelli
Fattispecie contrattuale	Contratti di importo inferiore a € 140.000,00
Importo contrattuale	Importo massimo stimato € 190,00 (IVA esclusa)
Procedura di acquisizione	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023

Premesso

-che questo Istituto Comprensivo ha l’esigenza di rinnovare il contratto di assistenza per fotocopiatore di segreteria plesso Primaria Levi a.s. 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA	la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Firmato digitalmente da GIAVELLI ILARIA

VISTO	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO	Il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. n. 129/2018;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028 relativo all'a.s. 2025/2026 approvato con delibera nr. 48 dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2025 e delibera n. 3 del Collegio Docenti del 18/12/2025;
VISTO;	il Programma Annuale E.F. 2026 approvato dal consiglio d'Istituto del 29-01-2026 con delibera n 2/2026;
VISTO	il Dlgs n.36/2023 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
VISTO	L' art 14 del D.lgs. n. 36/2023, comma 1 lettera b)
VISTO	l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.»
VISTO	l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, lettera b), che, in riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, nonché nel rispetto dei principi generali sanciti dagli artt. 1 – 12 del Dlgs 36/2023, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto e sotto soglia dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO	l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
TENUTO CONTO	di avviare il procedimento di acquisto indicando un lotto unico, per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e dell'efficienza della prestazione come previsto dall'art. 58 comma 4 del Dlgs 36/2023 considerata la categoria merceologica dei beni, alla luce dell'istruttoria svolta in quanto l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui al citato art. 50 comma 1 lettera b del Dlgs 36/2023 e che, nel rispetto del principio di efficacia, lo stesso non è stato oggetto di artificiosi frazionamenti;
DATO ATTO	Che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
VISTO	l'art. 48, comma 3, del Codice, in virtù del quale "Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";
VISTO	l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO	l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA	la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
DATO ATTO	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

CONSIDERATO	Che l'art. 18 c. 10 del D.Lgs 36/2023, prevede che la stipula del contratto per importi superiori a € 40.000,00 è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs 36/2023 e con le modalità dettate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
RICHIAMATO	L'allegato II.1 al codice dei contratti, afferente a elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	<i>l'art. 15 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."</i>
RITENUTO	che la Dott.ssa Ilaria Giavelli, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023
TENUTO CONTO	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO	Della necessità di rinnovare il contratto di assistenza tecnica per fotocopiatore segreteria per l'a.s. 2026. Il servizio è fornito dalla Ditta Bi.Emme ufficio srl con sede a Bra;
CONSIDERATO CHE	il preventivo con prot 1130 del 03-02-2026, della Ditta Bi.emme ufficio srl p.iva 00748900040 con sede in Via Cuneo n 16 a Bra (CN) pervenuto all'ufficio di segreteria tramite mail per un importo pari a € 190,00 (+ IVA al 22%);
TENUTO CONTO	della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dall'Istituto scolastico e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
CONSIDERATO	che ,ai sensi dell'art. 49 del Codice, si deroga al principio di rotazione , in quanto si tratta di un affidamento inferiore ad € 5000,00, inoltre la Ditta Genesi è amministratore di sistema della rete internet;
E DATO ATTO	che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – l'Istituzione scolastica reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico Ditta Bi.Emme ufficio p.IVA, 00748900040 con sede a Bra (CN)
TENUTO CONTO	Che l'importo del presente appalto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

TENUTO CONTO	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
VISTO	che ai sensi dell'art. 117 comma 14 la Stazione Appaltante prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;
DATO ATTO	che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;
CONSIDERATO	che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023
VERIFICATO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
VISTO	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG ai fini della tracciabilità;
VISTA	La Parte II del Codice degli Appalti – D.Lgs n. 36/2023 – relativa alla “Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” in vigore dal 01/01/2024;
VISTA	La Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 avente ad oggetto Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici
TENUTO CONTO	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
VISTO	Il comunicato ANAC del 18-12-2024 che rubrica “è prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità: per gli affidi diretti inferiori a 5000 euro”
VISTO	Il comunicato ANAC del 18-06-2025 che rubrica “è prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità: per gli affidi diretti inferiori a 5000 euro” per la fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n.214 del 2022
RITENUTO	Che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui agli artt. 94 - 95 e successivi del Codice degli appalti, D. Lgs. 36/2023;
CONSIDERATO	Che la disponibilità finanziaria per la debita copertura della spesa è stanziata nel Programma Annuale A.F.2026 – Piano Destinazioni A 01-1 – Funzionamento Generale
VERIFICATA	La regolarità contributiva DURC della Ditta;
CONSULTATO	Il Casellario delle Imprese sul sito dell'ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa non ci sono annotazioni;
CONSULTATA	La visura camerale dal sito verifiche PA;

VISTO	il D.Lgs n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (FOIA
VISTO	L'art. 48 del D.l. n. 129/2018 avente per oggetto "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"
RAVVISATA	l'urgenza e l'esigenza di celerità di avvio della procedura

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

DECIDE

- di autorizzare, **ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023** l'affidamento diretto per il rinnovo del contratto di assistenza tecnica non assicurativo per fotocopiatore di segreteria scuola Primaria Levi dell'I.C.BRA1 a.s. 2025 all'operatore economico Bi.emme ufficio srl per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 190,00 IVA esclusa ovvero, a € 231,80 (IVA inclusa al 22%) che risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di imputare sulla scheda finanziaria – Piano Destinazioni **A01-1 Funzionamento Generale** e decoro della scuola del programma Annuale 2026, la somma di € 190,00 (IVA esclusa), ovvero di € 231,80 (IVA compresa al 22 %)
- di non applicare, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto in quanto l'affidamento risulta di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- di non richiedere all'atto della stipula del contratto il rilascio di garanzia definitiva ex art. 53 del D.Lgs. 36/2023, in quanto di importo esiguo e l'esclusività della fornitura ufficiale da parte dell'operatore economico;
- di individuare la Dott.ssa Giavelli quale RUP, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023.
- di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., su Albo Online e sul sito <https://icpieroangelabra.edu.it/> nell'area Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei Dirigenti e Sezione Bandi di gara e contratti/Atti relativi alle singole procedure di affidamento di appalti pubblici/Pubblicazione – Documenti di gara – BDNCP.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Ilaria Giavelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e s.m.i che sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*